

Lodo Alfano : Quirinale risponde a Grillo

Inviato da Marista Urru
giovedì 21 maggio 2009

Testo della lettera del Consigliere del Presidente della Repubblica per la Stampa e la Comunicazione, Pasquale Cascella, inviato al sito Internet di Grillo

"In riferimento allo scritto apparso sul Suo sito Internet in cui formula, e tramite apposito banner invita i Suoi lettori a porre, cinque domande al Presidente della Repubblica sulla promulgazione della legge in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, vorrei innanzitutto rilevare -esordisce Cascella indirizzandosi a Grillo- che le considerazioni con cui accompagna la richiesta tendono obiettivamente a spingere il Capo dello Stato in una disputa squisitamente politica del tutto estranea all'esercizio delle sue funzioni di garanzia istituzionale".

"Gli stessi quesiti proposti, del resto, possono agevolmente trovare adeguata risposta nelle comunicazioni con cui la Presidenza della Repubblica, proprio in nome della corretta e trasparente informazione dell'opinione pubblica, ha accompagnato i suoi atti.

Gia' il 2 luglio 2008 -ricorda Cascella- autorizzando la presentazione alle Camere del disegno di legge del governo in materia, una nota del Quirinale riferi' che 'punto di riferimento per la decisione del Capo dello Stato e' stata la sentenza n.24 del 2004 con cui la Corte Costituzionale dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che prevedeva la sospensione dei processi che investissero le alte cariche dello Stato".

«Nella stessa comunicazione si rilevò che, per quanto compete al Capo dello Stato in questa fase, il disegno di legge approvato il 27 giugno dal Consiglio dei ministri "è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella sentenza", poichè

"la Corte non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse essere adottata con legge costituzionale" e, inoltre, "giudicò un interesse apprezzabile la tutela del bene costituito dalla assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche", rilevando che tale interesse "può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale", e stabilendo a tal fine alcune essenziali condizioni».

«La sussistenza di tali condizioni, quindi, ha costituito la bussola esclusiva del Capo dello Stato, tant'è che il 23 luglio 2008 in una nuova nota relativa all'approvazione della legge si rilevò: "Non essendo intervenute, in sede parlamentare, modifiche all'impianto del provvedimento, salvo una integrazione al comma 5 dell'articolo unico diretta a meglio delimitarne l'ambito di applicazione, il Presidente della Repubblica ha ritenuto, sulla base del medesimo riferimento alla

sentenza della Corte Costituzionale, di procedere alla promulgazione della legge"».

«Queste attente valutazioni, rese pubbliche a tempo debito, valgono ancora oggi, per quanto attiene alle competenze proprie del Presidente della Repubblica. Del resto, il controllo ultimo sulla legittimità delle leggi è affidato alla Corte costituzionale, alla quale, contrariamente a quanto da Lei assunto, l'ordinamento non consente la richiesta, da parte del Presidente o di chiunque altro, di alcun parere preventivo».